



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Campobasso, data del protocollo

- | | |
|--|-------------------|
| * Al Signor Presidente della Regione Molise | <u>CAMPOBASSO</u> |
| * Al Signor Presidente del Consiglio Regionale del lise | <u>CAMPOBASSO</u> |
| * Al Signor Presidente della Provincia | <u>CAMPOBASSO</u> |
| * Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia | <u>LORO SEDI</u> |
| * Ai Signori Commissari Liquidatori delle Comunità Montane | <u>LORO SEDI</u> |
| * Ai Signori Presidenti delle Unione dei Comuni | <u>LORO SEDI</u> |
| * Ai Signori Dirigenti degli Uffici Statali, Giudiziari
e delle altre Amministrazioni Pubbliche | <u>LORO SEDI</u> |
|
<u>e, per conoscenza;</u> | |
| * Al Signor Questore | <u>CAMPOBASSO</u> |
| * Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri | <u>CAMPOBASSO</u> |
| * Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza | <u>CAMPOBASSO</u> |
| * Ai Signori PRESIDENTI delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali | <u>LORO SEDI</u> |

OGGETTO: *Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Molise, domenica 25 giugno 2023 e lunedì 26 giugno 2023. Propaganda elettorale e comunicazione politica.*

Si fa seguito alla circolare n. 34192 del 17/5/2023, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si rammentano, di seguito, le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1

.....

Prefettura di Campobasso - Piazza S. Pepe n. 24 - Tel. n. 0874/4061
E-mail: prefettura.campobasso@interno.it Pec: protocollo.prefcb@pec.interno.it
Site web: www.prefettura.it/campobasso



Consiglio Regionale del Molise
 Prefettura Campobasso: 2023/05/24/0036213 del 24/05/2023
 Doc. Principale - Copia Documento



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), "dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni".

Al riguardo, si richiama la prefettizia n. 34192 del 17 maggio 2023.

2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, devono provvedere a individuare e a delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Affinché i Comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, le competenti commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), oltre che a questa Prefettura, anche ai Comuni stessi.

3) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, si richiama la prefettizia n. 34192 del 17 maggio 2023.





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

4) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore, ma sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Con specifico riferimento alle sedi dei partiti e/o elettorali (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 4 delle l. 130/75) si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 6 della l. n. 212/1956 che stabilisce un generale divieto di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico fuori dagli spazi assegnati ai partiti e movimenti che partecipano alla competizione elettorale, con l'unica eccezione delle insegne che indichino le sedi dei partiti, in qualunque momento dette sedi siano istituite.

Manifesti e altri stampati di propaganda elettorale possano essere affissi solo all'interno dei locali sedi dei partiti, anche se visibili dall'esterno, ad esempio attraverso vetri, mentre non è consentita l'affissione del predetto materiale sia all'esterno che verso l'esterno ovvero su vetrate, porte o finestre delle sedi medesime.

4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre dal 30° giorno antecedente quello della votazione, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

6) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; i Comuni, sulla base di





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

7) Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

8) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

L'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta ad autorizzazione.

La rilevazione demoscopica deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le 23 di lunedì 26 giugno 2023), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

9) Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

10) Protocollo d'Intesa del 31 agosto 2022, volto ad assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale, si richiama, per quanto applicabile, l'Accordo di autoregolamentazione sottoscritto da partiti e movimenti politici il 31 agosto 2022, in occasione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022, rinvenibile sul sito di questa Prefettura, alla Sezione Comunicazione – ELEZIONI 2023 – PROPAGANDA ELETTORALE.

IL PREFETTO

Lattanzi

ew

/vt

5

